Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 1019 del 06 novembre 2026

AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 289 DELL'8 LUGLIO 2026, IN FAVORE DEI COMUNI DELLA REGIONE UMBRIA.

Il **Commissario straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 570, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", con il quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è prorogato fino al 31 dicembre 2026;
Visto l'art. 1, comma 590, della citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, con il quale è stato aggiunto il comma 4-decies all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2026;
Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;
Visto, in particolare, l'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di assunzione di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare nei servizi necessari alla ricostruzione;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, recante *«Autorizzazione all'assunzione di nuovo personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50-bis, comma 1-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189»*;
Visto, in particolare, l'articolo 2 della predetta Ordinanza n. 96/2020, che prevede che "*gli Uffici Speciali per la Ricostruzione ed i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis, del decreto-legge n.189/2016, nell'ambito della dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 3, previa verifica della possibilità di avvalersi delle facoltà previste all'articolo 50-bis, comma 3, primo e secondo periodo, e all'articolo 3, comma 1, ottavo periodo, provvedono, secondo quanto previsto dal medesimo articolo 50-bis,alla selezione del personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile, direttamente o con il supporto, in tutto o in parte, di un soggetto esterno specializzato la cui individuazione deve*

avvenire nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di reclutamento nel pubblico impiego.";
Vista l'Ordinanza PNC n. 17 del 14 aprile 2022, recante "*Misure finanziarie, attuative e di supporto per la realizzazione degli interventi*", e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera b), concernente le risorse destinate al personale di cui all'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, recante "*Disposizioni urgenti riguardanti il personale ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189",* in particolare:

- l'art. 1, comma 1, lettera a), della predetta Ordinanza, che destina alla Regione Umbria, per l'anno 2026, n. 14 unità di personale, nel limite di spesa di euro 290.500,00 con decorrenza dall'adozione della medesima e fino al 31 dicembre 2026 e lettera b) che prevede, per l'anno 2027, la destinazione alla Regione Umbria di n. 14 unità di personale, nel limite di spesa di euro 581.000,00, subordinatamente all'ulteriore proroga della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 2027;

Visto l'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 289/2026, ai sensi del quale, nell'ambito delle unità di personale previste dall'articolo 1, il Commissario straordinario, sentiti gli Uffici Speciali per la Ricostruzione e i Comuni interessati, autorizza con decreto le assunzioni;
Vista la nota dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, acquisita al protocollo commissariale n. CGRTS-0049858-A-05/11/2026 con la quale è stato trasmesso un primo elenco di Enti della regione Umbria che hanno presentato istanze di assegnazione di unità di personale:

- Comune di Cascia n.3 unità
- Comune di Norcia n. 3 unità
- Comune di Preci n. 1 unità
- Comune di Scheggino n.1 unità
- Comune di Spoleto n.1 unità

Preso atto che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria ha verificato, sulla base delle istanze pervenute e delle esigenze connesse ai procedimenti di ricostruzione di rispettiva competenza, l'effettivo fabbisogno complessivo di n. 9 unità di personale da destinare ai Comuni sopra indicati;
Considerato che le predette esigenze risultano connesse allo svolgimento delle attività di ricostruzione pubblica e privata e alle ulteriori funzioni previste dall'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026;
Dato atto che le nove unità di personale richieste rientrano nel contingente complessivo di n. 14 unità attribuito alla Regione Umbria dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e nel rispetto del contingente e dei limiti finanziari stabiliti dalla citata Ordinanza, di autorizzare l'assunzione di complessive nove unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile in favore dei Comuni interessati;

Dato atto che, a seguito dell'autorizzazione delle già menzionate nove unità di personale, residuano cinque unità nell'ambito del contingente complessivo di n. 14 unità attribuito alla Regione Umbria dall'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, la cui destinazione sarà definita con successivi provvedimenti commissariali;

DECRETA

1. Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, l'assunzione di complessive nove unità di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile in favore dei Comuni interessati, così ripartite:
   - Comune di Cascia n.3 unità
   - Comune di Norcia n. 3 unità
   - Comune di Preci n. 1 unità
   - Comune di Scheggino n.1 unità
   - Comune di Spoleto n.1 unità
2. Di stabilire che il personale di cui al punto 1 sia impiegato esclusivamente nello svolgimento delle attività e dei servizi necessari alla ricostruzione pubblica e privata, nonché nelle attività di supporto all'attuazione degli interventi previsti dal Piano complementare al PNRR, nei limiti e secondo le finalità stabilite dall'Ordinanza commissariale n. 289/2026.
3. Di stabilire che i Comuni interessati provvedano al reclutamento del personale autorizzato con il presente decreto, nel rispetto dell'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026 e dell'articolo 2 dell'Ordinanza commissariale n. 96 del 1° aprile 2020, secondo le modalità previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ivi compresa la possibilità di avvalersi di graduatorie concorsuali vigenti, anche di altre amministrazioni, nei casi e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.
4. Di stabilire che i medesimi Comuni provvedano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla stipulazione dei contratti di lavoro, alla gestione del personale assunto e alla rendicontazione delle spese sostenute, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026.
5. Di dare atto che gli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate con il presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse destinate alla Regione Umbria dall'articolo 1, comma 1, lettera a), dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026, nel limite complessivo di euro 290.500,00 previsto per l'anno 2026, fermo restando il rispetto del contingente massimo di n. 14 unità di personale attribuito alla medesima Regione.
6. Di dare atto che, a seguito dell'autorizzazione delle n. 9 unità di personale di cui al presente decreto, residuano n. 5 unità nell'ambito del contingente complessivo assegnato alla Regione

Umbria dall'Ordinanza commissariale n. 289/2026, la cui destinazione sarà definita con successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle esigenze rappresentate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e dagli enti interessati.

7. Di dare atto che, per l'anno 2027, restano ferme le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza commissariale n. 289 dell'8 luglio 2026.
8. Di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria e ai Comuni interessati per gli adempimenti di rispettiva competenza, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

Guido Castelli
06.11.2026
15:13:09
GMT+01:00